

STATUTO - "FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA DALUMI"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FINALITA'

Articolo 1 - Denominazione - sede - durata

1.1 E' costituita, ai sensi del vigente Codice civile, la Fondazione denominata "FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA DALUMI " (in seguito per brevità la "Fondazione"), che assume la forma giuridica di fondazione.

1.2 Essa trae origine dall'antico monastero di monache, appartenenti al Terz'Ordine Servita sotto la regola di S. Agostino, la cui fondatrice fu la Beata Lucia Versa Dalumi, successivamente trasformatosi in ospedale ricovero San Giuseppe, riconosciuto in Ente Morale con DPR 22/01/1955 n° 139. La Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi, in virtù delle sue origini, e' affidata di norma alle cure assistenziali di un ordine religioso femminile.

1.3 La denominazione diverrà "FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA DALUMI ETS" a decorrere dal termine stabilito nell'art. 104, comma II del D.Lgs. 117/2017. Dell'acronimo "ETS" deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Essa e' persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile. Solamente fino al termine stabilito nell'art. 104, comma II, del D.Lgs. 117/2017 essa continuerà ad aggiungere nella propria denominazione l'acronimo "Onlus" in luogo di "ETS".

1.4 La fondazione ha sede legale nel comune di Bagolino. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria.

1.5 La Fondazione e' costituita senza limitazioni di tempo.

Articolo 2 - Finalità e attività

2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità assistenziali, sociali, sanitarie e solidaristiche, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n.117 del 2017 finalizzate a sostenere e a rafforzare la tutela della salute e la cultura della prevenzione presso la popolazione.

2.2. Per il raggiungimento di tali finalità, la Fondazione si propone di svolgere attività di interesse generale aventi per oggetto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n.117 del 2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della

legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;

f) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;

g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106

h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

2.3. Nel perseguimento delle proprie finalita', la Fondazione si propone di operare a favore di persone svantaggiate ed in condizioni di particolare fragilita' dando prioritita' ai soggetti residenti nel comune di Bagolino ed assicurando ai medesimi rette particolari.

2.4. La fondazione potra' esercitare attivita' diverse da quelle sopra elencate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di dette attivita' diverse nella relazione al bilancio o nella relazione di missione, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

2.5. A tali fini la Fondazione puo' collaborare, anche in regime convenzionale, in via non prevalente, con associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati e potra' aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali la cui attivita' sia direttamente rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa. Essa puo', inoltre, costituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'Estero.

TITOLO II - PATRIMONIO E RISORSE

Articolo 3 - Risorse e patrimonio

3.1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione puo' acquisire le seguenti risorse:

- contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalita', di soggetti pubblici e privati, nazionali o esteri;
- entrate derivanti dal patrimonio;
- entrate derivanti dalle attivita' svolte.

3.2. Il patrimonio della Fondazione e' composto da tutti i beni e le at-

tività appartenenti alla Fondazione, e dunque dal Fondo di dotazione, dal Patrimonio libero, dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto.

Come risulta dall'ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 aprile 2019, il patrimonio netto della Fondazione al 31.12.2018 ammonta ad Euro 12.176.962,00 (dodicimilionicentosestantaseimilanovecentosessantadue virgola zero zero) di cui Fondo di dotazione pari ad Euro 7.843.035,00 (settemilioniottocentoquarantatremilatrentacinque virgola zero zero) e patrimonio libero formatosi con i risultati gestionali pari ad Euro 4.333.927,00 (quattromilioni trecentotrentatremilanovecentoventisette virgola zero zero). Al 30 giugno 2019 le disponibilità liquide ammontano ad Euro 817.648,76,00 (meno uno virgola zero zero), delle quali Euro 817.091,22,00 (meno uno virgola zero zero) su conti correnti bancari, Euro 136,99,00 (unmilione trecentosessantanoventimilanovecento) per denaro in cassa ed Euro 420,55 (quattrocentoventi virgola cinquantacinque) su carta di credito prepagata.

3.3. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Articolo 4 - Fondo di dotazione

4.1. Il Fondo di dotazione è costituito dal denaro, dai beni mobili ed immobili e dalle altre utilità che a tale Fondo siano stati espressamente conferiti in proprietà dai Fondatori.

4.2. Nel Fondo di dotazione confluiscono i contributi ad esso destinati dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, nonché le ulteriori risorse individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 - Il Patrimonio libero

5.1. Il Patrimonio libero della Fondazione è costituito:

– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;

– da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, senza espressa destinazione al Fondo di dotazione;

– dai ricavi delle attività di interesse generale e diverse, ai sensi del decreto legislativo n. 117 del 2017.

5.2. Il Patrimonio libero deve essere impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6 - Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

6.1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

6.2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi rendite, proventi, entrate comunque denominate e utilizzato per lo svolgimento

dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

6.4. Per le obbligazioni della Fondazione risponde soltanto la stessa con il suo patrimonio.

TITOLO III - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 7 - Organi della Fondazione

7.1. Sono organi di governo e indirizzo:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Vice Presidente

è organo di controllo:

- l'Organo di controllo.
- l'Organo di Revisione Legale dei Conti, quando prescritto al superamento dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore o se previsto facoltativamente con apposita Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

è organo di gestione:

- il Direttore.

Articolo 8 - Il Consiglio di Amministrazione

8.1. L'organo di amministrazione è composto da un numero di cinque membri, durano in carica cinque esercizi e possono essere rieletti.

8.2. Tenuto conto della storia dell'Ente, del dettato Statutario e delle tavole di Fondazione, dei legami con il territorio, con la vita religiosa e con gli enti, istituzioni ivi operanti, i membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti come segue:

- 2 membri sono nominati dal Consiglio Comunale;
- 2 membri sono nominati dal Parroco pro-tempore;
- 1 membro è nominato dall'Associazione A.V.I.S. di Bagolino.

8.3. L'Ente designante non ha alcun potere di indirizzo e di revoca sul soggetto designato.

8.4. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere adeguate e specifiche conoscenze nelle materie inerenti ai settori di intervento e funzionali alle attività della Fondazione.

8.5. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative nazionali e regionali di settore, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi previsti per le unità di offerta accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario Regionale, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 – Codice delle Leggi antimafia.

8.6. Costituisce causa di decadenza dalla carica il venir meno dei requisiti soggettivi di cui al comma precedente.

8.7. Ai consiglieri di Amministrazione si applicano le previsioni di cui

all'art. 2382 del Codice civile e devono rispettare il dettato dall'art.26, c. 6 e 7 D.lgs. n. 117/2017.

8.8. Il Consigliere di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica.

8.9. Le assenze sono accertate dal Presidente, che ne informerà il Consiglio di Amministrazione per la pronuncia della decadenza.

8.10. Il Consiglio di Amministrazione può disporre, con apposito atto deliberativo, la decadenza di propri membri per gravi e comprovati motivi e comportamenti contrari agli specifici indirizzi della Fondazione con l'intervento di almeno tre consiglieri ed il voto favorevole di almeno 2/3 degli intervenuti.

8.11. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi ragione, uno dei Consiglieri, la cooptazione del sostituto dal soggetto che lo ha nominato deve avvenire entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di decadenza o dimissioni; il consigliere di Amministrazione così nominato resta in carica fino allo scadere della carica degli altri consiglieri.

8.12. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio s'intenderà decaduto.

8.13. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla scadenza del mandato, o dalla decadenza di tutto il Consiglio di Amministrazione, deve essere nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.

8.14. In ogni caso, il Consiglio scaduto rimane in carica, per i soli affari di ordinaria amministrazione, sino alla nomina di quello nuovo.

8.15. Il Consiglio di Amministrazione s'insedia, su convocazione del Presidente uscente, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina e verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 8.4, 8.5 e 8.6 di tutti i suoi componenti.

8.16. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

8.17. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta elegge al suo interno il Presidente della Fondazione.

8.18. Al Presidente, al Vicepresidente e ai Consiglieri spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni connesse con l'espletamento del loro mandato.

8.19. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno tre Consiglieri.

8.20. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate con comunicazione scritta.

8.21. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e deve essere inviato a tutti i membri almeno tre giorni prima della seduta; in caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto ad un giorno.

8.22. In caso di urgenza e necessità, il Consiglio di Amministrazione con la presenza di tutti i suoi componenti ed all'unanimità, può altresì decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del gior-

no.

8.23. Ferma restando ogni eventuale disposizione di legge, i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione devono essere presi con l'intervento della meta' piu' uno dei membri che lo compongono e deliberati a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti e sono immediatamente esecutivi.

8.24. A parita' di voti, assume valore determinante il voto del Presidente.

8.25. Per le modificazioni dello Statuto, e' necessario l'intervento di almeno quattro quinti dei membri del Consiglio di Amministrazione.

8.26. Delle sedute consiliari e' predisposto apposito verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai consiglieri.

8.27. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire dirigenti, funzionari, responsabili di servizi ovvero soggetti diversi da questi ultimi, invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza, piuttosto che ad esprimere pareri consultivi su specifiche competenze.

8.28. Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo di indirizzo e gestione della Fondazione ed e' investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, entro i limiti delle norme statutarie e delle disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge il Presidente;
- amministra la fondazione;
- approva il bilancio di esercizio entro il 30/04 dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il Bilancio Preventivo relativo all'esercizio finanziario successivo entro il 31/12 di ogni anno; approva il bilancio sociale ove previsto dalla legge e cura la tenuta dei libri obbligatori per legge;
- delibera le modifiche dello Statuto ed degli eventuali regolamenti;
- predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attivita' della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredita' e lasciti nonche' sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero sulle somme ricavate nonche' su tutte le modifiche patrimoniali nei limiti del presente statuto;
- adotta i regolamenti interni ed impartisce le istruzioni fondamentali sull'attivita' della Fondazione;
- determina la misura delle rette e le sue eventuali variazioni;
- adotta ogni provvedimento riguardante il personale;
- autorizza il Presidente a stare o resistere in giudizio;
- pronuncia la decadenza dalla carica di consiglieri per gravi motivi;
- delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei membri, le modifiche dello Statuto le quali devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- e' responsabile degli adempimenti connessi con l'iscrizione nel Re-

gistro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Articolo 9 - Il Presidente

9.1. Il Presidente della Fondazione, che e' il presidente del Consiglio di amministrazione, e' eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza dei suoi membri.

9.2. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio di Amministrazione.

9.3. Il Consiglio di amministrazione puo' revocarlo dalla carica a maggioranza dei suoi membri, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

9.4. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio.

9.5. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessita').

9.6. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale organo, riferendo al Consiglio di amministrazione in merito all'attivita' compiuta.

9.7. Solo in caso di necessita' puo' assumere determinazioni (provvedimenti di urgenza) immediatamente esecutive, le quali devono essere ratificate a pena di decadenza dal Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

9.8. Dopo la sua elezione, il Presidente nomina tra i consiglieri un Vicepresidente.

Articolo 10 - Il Vicepresidente

10.1. Il Vicepresidente assume i compiti di Presidente nel caso in cui lo stesso sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

10.2. Se Presidente e Vice Presidente fossero contemporaneamente assenti od impossibilitati ad esercitare la carica, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere piu' anziano per data di nomina e, a parita' di anzianita' di nomina, dal Consigliere piu' anziano di eta'.

Articolo 11 - L'Organo di Controllo

11.1. Il consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo.

11.2. Puo' essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

11.3. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.

11.4. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

11.5. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

11.6. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dal D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità allo stesso. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle di approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

11.7. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 12 - L'Organo di Revisione legale dei conti

12.1. È nominato solo nei casi previsti dalla legge ovvero qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

12.2. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

12.3. È nominato dal Consiglio di amministrazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La funzione di componente dell'Organo di Revisione Legale dei conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Il Direttore

13.1. Il Direttore è, tra il personale dipendente, la figura apicale ed è l'organo di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente.

13.2. Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra il personale dipendente in possesso di specifici requisiti previsti da apposito Regolamento del personale adottato dal Consiglio di Amministrazione.

13.3. Solo in caso di impossibilità di reperire all'interno del proprio personale dipendente figure in possesso dei requisiti richiesti, ovvero in caso di sostituzione temporanea del Direttore titolare, è facoltà del Consiglio di Amministrazione stipulare contratti o convenzioni con soggetti esterni in possesso dei requisiti.

13.4. Il Direttore sovrintende all'organizzazione e gestione dell'Ente ed

ha le attribuzioni previste da apposito Regolamento.

13.5. Egli persegue il raggiungimento degli obiettivi predisposti dal Consiglio di Amministrazione; partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, predispone gli atti regolamentari previsti all'art. 8 e ne cura l'esecuzione dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

13.6. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

13.7. Il Direttore ha altresì potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformita' alla delega concessa dal Presidente.

TITOLO IV - BILANCIO D'ESERCIZIO – BILANCIO SOCIALE – LIBRI SOCIALI

Articolo 14 - Bilancio d'esercizio

14.1. L'esercizio economico della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

14.2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformita' a quanto previsto dal D.lgs. 117/2017

14.3. Il bilancio di esercizio e' predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30/04 dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

14.4. Dopo l'approvazione, il Consiglio di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs 117/2017.

14.5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' statutarie di interesse generale.

Articolo 15 - Bilancio sociale

15.1. Ove obbligatorio per legge, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 16 - Libri sociali

16.1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi di legge e del D. Lgs. 117/2017

TITOLO V - ESTINZIONE E NORME DI RINVIO

Articolo 17 - Estinzione

17.1. La trasformazione, la fusione e la scissione della fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e approvate dalla Pubblica Amministrazione competente.

17.2. Nei casi previsti dalla legge di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione e' tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o PEC, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di

devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 18 - Statuto

18.1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

Articolo 19 - Rinvio

19.1. Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore) nonché alle relative disposizioni di attuazione.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 20 - Disposizioni transitorie

20.1. Saranno immediatamente efficaci le disposizioni di cui all'art. 8 del presente Statuto relativo al Consiglio di Amministrazione ed in particolare alla nomina di quest'ultimo.

L'efficacia delle modifiche portate da questo Statuto per l'adeguamento alla normativa del Codice del Terzo Settore è subordinata alla decorrenza del termine indicato dall'art. 104, II co., del D. Lgs. 117/2017. Allo stesso termine è assoggettata la cessazione di efficacia delle clausole statutarie precedenti della Fondazione relative alla sua qualifica di "Onlus" ex D.Lgs. 460/1997, momento in cui tali clausole diverranno definitivamente incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore. Pertanto a decorrere del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, X co., del Codice del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, come verrà istituito ai sensi di legge, la Fondazione sarà obbligata ad iscriversi nello stesso Registro nonché ad indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In tale momento diverranno definitivamente inefficaci tutte le clausole statutarie precedenti a questo testo contenenti il riferimento alle "Onlus" nonché attinenti al regime "Onlus".

La perdita della qualifica di "Onlus", a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore, non integra un'ipotesi di scioglimento della Fondazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (e alla conseguente possibilità di applicare l'art.22 del Codice del Terzo Settore) le modifiche statutarie continueranno a richiedere l'approvazione dell'autorità statale o regionale in conformità al dettato dell'art. 2, I co., D.P.R. 361/2000.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nelle more dell'istituzione del Registro medesimo si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

FIRMATO:

CLAUDIA CARE'

Giovanni Posio Notaio Sigillo